

Si profila una via d'uscita per disinnescare il rischio di contenziosi

L'annullamento

Dagli errori che incidono sui limiti di spesa ai codici lavori non corretti

Il via libera dell'agenzia delle Entrate alla remissione in bonis disinnescata, completamente o in parte, molti contenziosi iniziati dopo la scadenza del 29 aprile 2022.

Si pensi ai casi di omessa presentazione del modello di comunicazione causato dalla mancanza di tempo per predisporre le asseverazioni all'Enea o al Sue o per effettuare i controlli per il visto di conformità, con conseguente rimbalzo di responsabilità tra committente (ad esempio, per il ritardo nella consegna dei documenti), cessionario (ad esempio, la banca, per la validazione del contratto di acquisto dei crediti a ridosso della scadenza del 29 aprile) o fornitore (ad esempio, per il ritardo a fine 2021 nell'effettuazione dei lavori, che ha impedito di inviare i modelli già nel 2021), professionisti tecnici (ad esempio, per l'invio delle suddette asseverazioni a ridosso della scadenza) o quelli abilitati all'apposizione del visto (ad esempio, per il ritardo nei controlli e nell'invio della comunicazione, per la sua ommissione o per errori

nullamento dell'accettazione.

Prendiamo ad esempio un codice intervento errato nel modello di comunicazione, che incide sui limiti di spesa, ovvero di un importo di spesa maggiore rispetto a quello bonificato e fatturato. Si tratta di errori sostanziali che ora possono essere risolti con la collaborazione delle parti coinvolte. Se ciò non accade, evidentemente il problema sta altrove, come ad esempio la sopravvenuta decisione da parte del cessionario di non acquistare più un credito che a suo tempo aveva intenzione di acquistare. In questi casi, la responsabilità dei tecnici che hanno asseverato il Sal o di quelli che hanno apposto il visto è tutta da dimostrare.

Si pensi al caso in cui una fattura di acconto per fotovoltaico e accumulo non distingua i due importi e sia pari a 1.220 euro. Se il professionista, consapevole di questa problematica, ha indicato nella comunicazione solo il codice «19» per il fotovoltaico con l'importo di spesa di 1.220 euro (entro i limiti di spesa e di congruità previsti dall'asseverazione Enea), con l'intenzione di «riempire» i limiti residui del fotovoltaico e dell'accumulo con la fattura di saldo, e il cessionario ha rifiutato l'acquisto del credito, senza dare una soluzione alla problematica, evidentemente il problema non sta nelle asseverazioni o nel visto, ma nell'unico importi (non splittato) indicato nella fattura di acconto

per la sua omissione o per errori sostanziali nella stessa).

Ora i termini sono di fatto «riaperti», quindi, la comunicazione può essere inviata anche se omessa o può esserne inviata una corretta, previa rinuncia del credito o an-

to) indicato nella fattura di acconto.

Questo mese e mezzo consentirà, quindi, di risolvere i problemi, se sono risolvibili o di individuare con chiarezza le responsabilità.

—**L.D.S.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA